



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del giorno 8 luglio 2026

REGOLAMENTO APPLICATIVO DELL'ARTICOLO 10, COMMI 4 E 5, DEL DECRETO DELEGATO 15 LUGLIO 2022 N.105

Rimborso dei costi dei corsi di formazione organizzati da soggetti esterni a ULPA

La Commissione per il Lavoro, visti l'articolo 10, commi 4 e 5, e l'articolo 16 del Decreto Delegato 15 luglio 2022 n.105 e successive modifiche; visti gli articoli 4 e 5 della Legge 9 dicembre 2022 n.164; vista la Legge 4 marzo 1993 n.37 e successive modifiche; visto il Decreto Delegato 17 ottobre 2025 n.126; viste le Delibere del Congresso di Stato n.26 del 31 marzo 2026 e n.43 del 26 maggio 2026; considerata la necessità di disciplinare con criteri uniformi, verificabili e sostenibili il riconoscimento dei soggetti formativi, la preventiva autorizzazione e il rimborso dei corsi esterni; adotta il seguente Regolamento.

Articolo 1

(Oggetto, finalità e natura del beneficio)

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti per il riconoscimento dei soggetti erogatori, i criteri per la valutazione e l'autorizzazione preventiva dei corsi di formazione organizzati da soggetti diversi dall'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive, di seguito 'ULPA', nonché i costi ammissibili, i tetti di spesa, le modalità di liquidazione, controllo, revoca e recupero del rimborso previsto dall'articolo 10, commi 4 e 5, del Decreto Delegato 15 luglio 2022 n.105.
2. Il rimborso costituisce una misura individuale di politica attiva, sussidiaria rispetto alla programmazione formativa di ULPA, finalizzata a colmare un bisogno formativo specificamente individuato e a migliorare le concrete possibilità di inserimento, reinserimento, riqualificazione o riconversione professionale del richiedente.
3. L'autorizzazione e il rimborso non costituiscono diritto automatico e sono concessi nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto dei principi di pertinenza, proporzionalità, economicità, parità di trattamento e tracciabilità.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) 'bisogno formativo individuale': la carenza di conoscenze, capacità o competenze rilevata da ULPA rispetto ai profili professionali del richiedente, alla domanda di lavoro, a una concreta opportunità occupazionale o a un percorso di riqualificazione;

b) 'corso esterno': il percorso formativo organizzato da un soggetto diverso da ULPA;

c) 'soggetto erogatore': il soggetto pubblico o privato, l'istituzione, l'organismo, l'ordine o collegio professionale, l'università, l'impresa o il professionista che assume la responsabilità organizzativa e didattica del corso;

d) 'soggetto erogatore operante nel territorio sammarinese': il soggetto che organizza ed eroga lo specifico corso nella Repubblica di San Marino e la cui affidabilità, capacità organizzativa e legittimazione a realizzarlo siano verificate ai sensi degli articoli 7 e 8;



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del giorno 8 luglio 2026

e) 'corso sostanzialmente equivalente': corso comparabile per requisiti di accesso, risultati di apprendimento, livello, durata, componente pratica, frequenza, prova finale e natura ed effetti del documento rilasciato;

f) 'riconoscimento': la verifica, effettuata ai soli fini della singola istanza, dell'affidabilità del soggetto erogatore e della sua legittimazione a realizzare lo specifico corso;

g) 'titolo o esito formale': la qualifica, il certificato di competenze, l'abilitazione o altro documento rilasciato nell'ambito di un sistema pubblico o settoriale regolamentato;

h) 'costo ammissibile': la spesa direttamente e obbligatoriamente connessa all'iscrizione, frequenza, esame o certificazione del corso, autorizzata da ULPA;

i) 'beneficiario': il richiedente destinatario del provvedimento di autorizzazione al rimborso di cui all'articolo 10.

Articolo 3 (Beneficiari e requisiti di accesso)

1. Può presentare istanza il soggetto che, alla data della domanda:

- a) risulta iscritto alle Liste di Avviamento al Lavoro;
- b) è disoccupato da almeno un mese oppure è percettore di ammortizzatori sociali;
- c) presenta un bisogno formativo individuale rilevato o validato da ULPA;
- d) manifesta un comportamento proattivo ai sensi del comma 2;
- e) non ha iniziato il corso per il quale richiede il rimborso.

2. È considerato proattivo il richiedente che, tenuto conto della propria condizione personale e professionale:

- a) ha sottoscritto o aggiornato il Patto di Servizio, ove previsto;
- b) adempie alle convocazioni e alle azioni concordate con ULPA;
- c) collabora all'aggiornamento della profilazione e del curriculum;
- d) partecipa alle candidature, ai colloqui, alle attività di orientamento, formazione o altra politica attiva coerente;

e) non presenta inadempimenti ingiustificati, rifiuti o indisponibilità incompatibili con il percorso concordato.

3. ULPA attesta la sussistenza della proattività con riferimento alle risultanze dei propri sistemi e alla concreta possibilità del richiedente di porre in essere le azioni di cui al comma 2. La mera consultazione di annunci o il solo accesso a piattaforme digitali non sono, da soli, sufficienti.

4. La perdita dello stato di disoccupazione per effetto di un'assunzione successiva all'autorizzazione non comporta automaticamente la revoca, quando il corso sia regolarmente proseguito e mantenga utilità rispetto all'inserimento o al rapporto di lavoro avviato.

Articolo 4 (Individuazione del bisogno e verifica di sussidiarietà)

1. Prima dell'autorizzazione ULPA redige o aggiorna una scheda sintetica nella quale sono indicati:



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del giorno 8 luglio 2026

- a) il profilo e le competenze del richiedente;
 - b) il bisogno formativo individuale;
 - c) lo sbocco professionale atteso;
 - d) la coerenza con il Patto di Servizio o con il percorso di politica attiva;
 - e) l'esito della verifica dell'offerta formativa ULPA;
 - f) l'esito della verifica dell'offerta formativa disponibile nel territorio sammarinese;
 - g) le ragioni dell'eventuale autorizzazione di un corso organizzato fuori territorio.
2. Non può essere autorizzato il rimborso di un corso esterno quando il bisogno formativo può essere soddisfatto, in tempo utile, mediante un corso ULPA sostanzialmente equivalente ai sensi dell'articolo 2, lettera e), per il quale siano disponibili posti e sussistano le condizioni di accesso e frequenza.
3. Il ricorso a un corso esterno è consentito, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- a) assenza del percorso nella programmazione ULPA vigente;
 - b) indisponibilità di posti;
 - c) mancata attivazione del corso nel periodo utile;
 - d) bisogno specialistico o raro per il quale non risulti efficiente organizzare una classe;
 - e) differenza sostanziale di livello, risultati di apprendimento, contenuti, componente pratica o certificazione;
 - f) comprovate esigenze di accessibilità non risolubili mediante l'offerta ULPA.
4. Accertata, sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3, l'assenza di un corso ULPA idoneo, ULPA verifica l'offerta formativa organizzata ed erogata nel territorio della Repubblica di San Marino. Tra corsi esterni sostanzialmente equivalenti, l'autorizzazione è riferita prioritariamente al corso organizzato nel territorio sammarinese, quando esso sia disponibile in tempo utile e presenti condizioni complessivamente non meno favorevoli con riguardo agli effetti del titolo, al regime di autorizzazione, alla qualità del percorso, alla durata, alla componente pratica, all'accessibilità e al costo.
5. Tra le offerte formative territoriali sostanzialmente equivalenti è accordata priorità all'offerta pubblica o istituzionale gratuita o a costo ridotto, quando idonea a soddisfare il bisogno formativo individuato.
6. Il corso organizzato fuori territorio può essere autorizzato quando:
- a) non sia disponibile nel territorio sammarinese un corso sostanzialmente equivalente;
 - b) il corso territoriale non sia attivato in tempo utile o non disponga di posti;
 - c) il corso fuori territorio produca effetti professionali o certificativi ulteriori e concretamente pertinenti allo sbocco professionale individuato;
 - d) presenti condizioni oggettivamente più favorevoli in termini di qualità, accessibilità, durata, componente pratica o costo;
 - e) sia direttamente collegato a una concreta opportunità occupazionale.
7. La semplice preferenza del richiedente per un soggetto erogatore, una sede, una modalità didattica o un corso più costoso non costituisce motivo sufficiente per derogare all'ordine di priorità previsto dal presente articolo.

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00073923 del 30/07/2026



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del giorno 8 luglio 2026

Articolo 5 (Categorie di corsi ammissibili)

1. Ferma restando la verifica di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, possono essere autorizzati e ammessi al rimborso:

- a) corsi che rilasciano qualifiche, certificati di competenze o altri esiti formali inseriti in sistemi pubblici;
- b) corsi abilitanti, regolamentati o obbligatori per l'accesso o il mantenimento di specifiche attività, qualifiche o mansioni;
- c) corsi autorizzati da Regioni o altre autorità pubbliche e inseriti in cataloghi ufficiali;
- d) percorsi finalizzati a certificazioni professionali rilasciate da organismi accreditati o autorizzati dal titolare dello schema;
- e) corsi professionalizzanti non regolamentati, purché strutturati, verificabili e coerenti con il mercato del lavoro;
- f) corsi tecnici proprietari o riferiti a software, impianti, attrezzature o metodi specifici, quando rispondano a una domanda documentata;
- g) aggiornamenti o rinnovi necessari a mantenere spendibile una qualificazione già posseduta;
- h) singoli insegnamenti, moduli o corsi brevi erogati da università o istituzioni di alta formazione, quando autonomi e strettamente specialistici.

2. La modalità in presenza, a distanza o mista non determina di per sé l'ammissibilità. Per la formazione a distanza devono essere verificabili l'identità del partecipante, la fruizione, la durata, le presenze, le attività svolte e l'eventuale prova finale.

Articolo 6 (Corsi e spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili:

- a) corsi iniziati prima della presentazione dell'istanza o prima dell'autorizzazione;
- b) attività prevalentemente ricreative, hobbistiche, sportive o di benessere personale prive di diretto nesso professionale;
- c) percorsi generici di crescita personale non collegati a un bisogno verificato;
- d) corsi che duplicano una qualifica o competenza già posseduta, salvo motivata necessità di aggiornamento o riconversione;
- e) lauree, master e percorsi pluriennali o di alta formazione non riconducibili a un modulo breve e autonomo;
- f) corsi che il datore di lavoro è obbligato a finanziare per legge o contratto in favore di un proprio dipendente;
- g) corsi integralmente coperti da altri finanziamenti;
- h) corsi privi di programma, durata, tracciamento della frequenza e documento finale verificabili;
- i) attività il cui soggetto erogatore o regime autorizzativo non siano accertabili.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del giorno 8 luglio 2026

2. Non sono rimborsabili le spese di viaggio, vitto, alloggio, attrezzature, dispositivi, connessioni, materiale facoltativo, quote associative, interessi, penali, retribuzioni o mancati guadagni, nonché ogni costo non espressamente indicato nel provvedimento di autorizzazione.

Articolo 7

(Riconoscimento del soggetto erogatore)

1. Il riconoscimento è effettuato da ULPA nell'ambito della singola istanza e non costituisce accreditamento generale, iscrizione in albo, convenzionamento stabile o riconoscimento permanente del soggetto erogatore.

2. Sono riconoscibili con istruttoria semplificata, salva verifica dello specifico corso:

- a) amministrazioni ed enti pubblici;
- b) università e istituzioni scolastiche legalmente riconosciute;
- c) ordini, collegi e organismi professionali competenti per legge;
- d) enti inseriti in elenchi pubblici di accreditamento per l'ambito pertinente;
- e) soggetti espressamente autorizzati da una disciplina settoriale.

3. Gli altri soggetti devono dimostrare:

- a) identità, sede e legittima costituzione o abilitazione professionale;
- b) esperienza e capacità organizzativa adeguate;
- c) docenti o formatori qualificati;
- d) programma, obiettivi, durata e metodologie;
- e) sistemi di registrazione delle presenze e verifica dell'apprendimento;
- f) documento finale e relativa verificabilità;
- g) trasparenza del costo, delle condizioni di iscrizione, recesso e rimborso;
- h) tracciabilità dei pagamenti;
- i) assenza di procedure o situazioni che compromettano l'affidabilità nell'esecuzione del corso.

4. Accreditementi, certificazioni di qualità, autorizzazioni, appartenenza a reti istituzionali e risultati pregressi costituiscono elementi di prova nella misura in cui siano pertinenti all'attività proposta. Nessuno di tali elementi, isolatamente considerato, sostituisce la verifica dello specifico corso.

5. ULPA verifica le informazioni tramite registri, banche dati e portali ufficiali. Per documenti esteri può richiedere traduzione, attestazione di autenticità o dichiarazione dell'autorità competente.

6. ULPA mantiene un repertorio interno delle verifiche già eseguite, riutilizzabile per successive istanze, fermo l'obbligo di controllare validità, ambito e corso.

7. Per i soggetti erogatori operanti nel territorio sammarinese, la presenza di una sede o stabile organizzazione, il possesso del codice operatore economico o l'abilitazione generale all'esercizio di un'attività economica non sono, da soli, sufficienti ai fini del riconoscimento. ULPA verifica, con riferimento allo specifico corso, la competenza del soggetto, l'esperienza formativa pertinente, l'adeguatezza dei docenti, delle strutture e delle attrezzature, i sistemi di rilevazione della frequenza e di verifica dell'apprendimento, nonché la legittimazione a rilasciare il documento finale dichiarato.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del giorno 8 luglio 2026

8. ULPA può negare il riconoscimento qualora emergano elementi oggettivi idonei a compromettere l'affidabilità del soggetto erogatore ovvero la qualità, la regolarità o la trasparenza dell'attività formativa proposta.

Articolo 8

(Verifica dello specifico corso e degli effetti del titolo)

1. L'accreditamento o il riconoscimento del soggetto erogatore non comporta il riconoscimento automatico di ogni corso da esso organizzato.
2. ULPA verifica per lo specifico corso:
 - a) denominazione e codice;
 - b) atto di autorizzazione, inserimento in catalogo o disciplina applicabile, ove esistenti;
 - c) requisiti di accesso;
 - d) programma e risultati di apprendimento;
 - e) durata e modalità;
 - f) obblighi di frequenza;
 - g) prove finali;
 - h) natura del documento rilasciato;
 - i) costo e condizioni contrattuali.
3. Per corsi abilitanti, regolamentati o riferiti a professioni, mansioni o attività soggette a requisiti legali, ULPA verifica se il corso e il titolo siano idonei allo scopo dichiarato. Quando la spendibilità a San Marino non sia certa, acquisisce il parere o la conferma dell'autorità sammarinese competente prima dell'autorizzazione.
4. Per le certificazioni professionali ULPA verifica il titolare dello schema, l'organismo che svolge l'esame e, ove dichiarato, il relativo accreditamento e campo di applicazione.
5. L'autorizzazione al rimborso costituisce esclusivamente un provvedimento di concessione del beneficio economico e non comporta alcun riconoscimento, accreditamento, equipollenza o attribuzione di effetti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 4, ULPA compara i percorsi sulla base degli elementi indicati al comma 2 e degli effetti professionali del documento finale. L'identità o la somiglianza della denominazione del corso, dell'attestato o del certificato non sono sufficienti a dimostrare la sostanziale equivalenza. L'esito della comparazione è riportato nella scheda di cui all'articolo 4, comma 1.
7. Per i corsi abilitanti, regolamentati o riferiti a professioni, attività o mansioni soggette a requisiti legali, la sostanziale equivalenza richiede che il corso organizzato nel territorio sammarinese sia idoneo a produrre, nella Repubblica di San Marino, il medesimo effetto di accesso, mantenimento o esercizio della professione, attività o mansione. L'ulteriore spendibilità del titolo fuori territorio può essere considerata ai fini dell'autorizzazione del corso esterno soltanto quando risulti concretamente collegata allo sbocco professionale individuato.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del giorno 8 luglio 2026

Articolo 9 (Istanza e documentazione)

1. L'istanza è presentata a ULPA mediante il canale telematico individuato dall'Ufficio almeno quindici giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. In presenza di termini di iscrizione non prevedibili o particolarmente ravvicinati, ULPA può ammettere un termine inferiore, purché la domanda sia presentata prima dell'inizio e l'istruttoria possa concludersi preventivamente.

2. L'istanza contiene o reca in allegato:

- a) dati del richiedente e dichiarazione dei requisiti;
- b) motivazione e sbocco professionale atteso;
- c) programma dettagliato;
- d) calendario, durata e modalità;
- e) requisiti di accesso e frequenza;
- f) modalità di valutazione e documento finale;
- g) preventivo analitico e condizioni di pagamento;
- h) dati del soggetto erogatore;
- i) prova di accreditamento, autorizzazione, catalogazione o riconoscimento settoriale, ove dichiarati;
- l) dichiarazione di altri contributi richiesti o ottenuti;
- m) ogni documento necessario per la verifica del valore professionale o legale del corso.

3. Per costi superiori a euro 1.000,00 il richiedente allega almeno un'offerta alternativa comparabile, anche per natura ed effetti del documento finale, oppure espone le ragioni tecniche, territoriali, temporali, professionali o di unicità che impediscono il confronto. Quando risulti disponibile un corso organizzato nel territorio sammarinese ai sensi dell'articolo 4, comma 4, il relativo costo costituisce il riferimento prioritario per la valutazione comparativa.

4. ULPA verifica d'ufficio l'esistenza di corsi presenti nella propria programmazione e di corsi organizzati nel territorio sammarinese potenzialmente equivalenti, acquisendo dagli organismi interessati, ove necessario, gli elementi indispensabili alla comparazione. L'esito della verifica è riportato nella scheda di cui all'articolo 4, comma 1.

5. La presentazione dell'istanza non autorizza l'iscrizione definitiva a carico dello Stato e non vincola ULPA al rimborso.

Articolo 10 (Istruttoria, priorità e provvedimento)

1. ULPA verifica la completezza della domanda e può richiedere, di regola con un'unica comunicazione, le integrazioni necessarie, assegnando un termine compatibile con la data di avvio del corso e comunque non superiore a cinque giorni lavorativi. Il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso sino alla ricezione delle integrazioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, ovvero qualora le integrazioni non pervengano in tempo utile per concludere l'istruttoria prima dell'inizio del corso, l'istanza è dichiarata improcedibile.

2. L'istruttoria valuta:



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del giorno 8 luglio 2026

- a) requisiti del richiedente e proattività;
- b) bisogno individuale;
- c) il rispetto dell'ordine di priorità e della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 4;
- d) affidabilità e riconoscibilità del soggetto erogatore;
- e) caratteristiche del corso, risultati di apprendimento attesi e natura del documento finale;
- f) spendibilità nel mercato sammarinese;
- g) congruità del costo;
- h) disponibilità finanziaria.

3. Il provvedimento del Dirigente ULPA, o suo delegato ove consentito, è adottato di regola entro dieci giorni lavorativi dalla completezza della domanda e comunque prima dell'inizio del corso. Il silenzio non equivale ad autorizzazione.

4. L'autorizzazione indica almeno il corso, il soggetto erogatore, il bisogno formativo, la durata, le condizioni di frequenza e di completamento, le spese ammissibili, l'importo massimo del rimborso, i documenti necessari per la liquidazione, il termine di validità e le cause di revoca.

5. In caso di insufficienza delle risorse, sono prioritari, nell'ordine:

- a) corsi indispensabili per una concreta opportunità di lavoro o per l'accesso a una mansione regolamentata;
- b) bisogni rari o specialistici coerenti con il PAI;
- c) percettori di ammortizzatori e disoccupati di più lunga durata;
- d) interventi con migliore rapporto tra costo, durata ed esito;
- e) domande complete presentate anteriormente.

6. Il diniego è motivato con riferimento ai criteri del presente Regolamento. Il provvedimento indica i rimedi amministrativi e giurisdizionali esperibili secondo la normativa vigente.

Articolo 11

(Costi ammissibili e tetti di spesa)

1. Sono ammissibili, se obbligatori e preventivamente autorizzati:

- a) quota di iscrizione e frequenza;
- b) costo dell'esame finale o di certificazione;
- c) diritti obbligatori per il rilascio del documento finale;
- d) assicurazione e materiali didattici obbligatori compresi nel prezzo del corso;
- e) imposte non recuperabili incluse nel corrispettivo.

2. Il rimborso è autorizzato nella misura del cento per cento del costo preventivato ritenuto ammissibile, entro il tetto massimo previsto dal comma 3, nei limiti delle risorse disponibili. La liquidazione è comunque limitata all'importo preventivamente autorizzato e alla spesa successivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e rimasta a carico del beneficiario.

3. Il tetto massimo del rimborso è fissato in euro 2.000,00 per ciascun beneficiario nell'arco di dodici mesi consecutivi. Ai fini del rispetto di tale limite si computano sia gli importi già liquidati sia gli importi oggetto di autorizzazioni ancora efficaci alla data della nuova istanza, riferiti al medesimo periodo di



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del giorno 8 luglio 2026

dodici mesi consecutivi. I moduli o le unità formative che costituiscono parte integrante di un unico percorso formativo sono considerati, ai fini del presente Regolamento, come un unico corso e concorrono unitariamente al raggiungimento del tetto massimo rimborsabile.

4. Quando risulta disponibile un corso organizzato nel territorio sammarinese potenzialmente equivalente, il relativo costo costituisce il parametro prioritario per la valutazione della congruità economica. L'autorizzazione di un costo superiore è ammessa quando le differenze che giustificano il ricorso al corso fuori territorio risultino proporzionate al maggior onere e siano espressamente motivate nel provvedimento.

5. ULPA fissa nel provvedimento l'importo massimo rimborsabile, che non può essere aumentato a seguito di variazioni di prezzo non autorizzate.

6. Non sono previste anticipazioni ordinarie al beneficiario.

7. Il tetto può essere modificato con la medesima procedura prevista per l'approvazione o modifica del presente Regolamento, tenuto conto delle risorse e dei dati di monitoraggio.

8. L'autorizzazione dell'importo massimo rimborsabile non costituisce impegno incondizionato alla liquidazione, la quale resta subordinata alla permanenza dei requisiti e all'esito positivo delle verifiche previste dal presente Regolamento.

Articolo 12

(Completamento e liquidazione del rimborso)

1. Il beneficiario presenta la richiesta di liquidazione entro sessanta giorni dalla data più recente tra la conclusione del corso e il rilascio del documento finale, allegando:

- a) fattura o documento fiscale intestato al beneficiario;
- b) prova del pagamento tracciabile;
- c) attestazione delle presenze;
- d) attestato, certificato o dichiarazione di conclusione;
- e) esito della prova finale, ove prevista;
- f) dichiarazione aggiornata sui contributi ottenuti.

2. Il requisito di frequenza è quello stabilito dalla disciplina o dall'ordinamento del corso. In mancanza, è richiesta una frequenza non inferiore al novanta per cento delle ore programmate. Nei percorsi articolati in moduli, esercitazioni pratiche, laboratori, stage o tirocini devono inoltre essere rispettate le eventuali soglie specifiche previste per ciascuna componente ai fini del completamento del corso o del rilascio del documento finale.

3. Il rimborso è liquidato integralmente, in un'unica soluzione, esclusivamente dopo il regolare completamento dell'intero percorso formativo e di tutte le attività obbligatorie previste, comprese le esercitazioni, i laboratori, gli stage e i tirocini. Quando il corso prevede una prova finale, la liquidazione è subordinata anche alla partecipazione alla prima sessione utile. Il mancato superamento della prova non preclude, di per sé, la liquidazione del rimborso quando il beneficiario abbia regolarmente completato il percorso e partecipato alla verifica finale.

4. Non è liquidato alcun importo in caso di spese non documentate, pagamenti non tracciabili, frequenza insufficiente, mancato completamento del percorso, mancata partecipazione ingiustificata alla prova finale o difformità sostanziale dal corso autorizzato.

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00073923 del 30/07/2026



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del giorno 8 luglio 2026

5. La liquidazione è disposta secondo le procedure contabili e nei limiti dell'importo preventivamente autorizzato.

Articolo 13

(Variazioni, rinuncia, cancellazione del corso e assunzione del beneficiario)

1. Il beneficiario comunica tempestivamente a ULPA ogni variazione di date, durata, modalità, programma, soggetto erogatore o costo. Le variazioni sostanziali richiedono autorizzazione prima della loro efficacia.
2. In caso di rinuncia volontaria o abbandono non giustificato non è dovuto alcun rimborso.
3. Se il corso è annullato dal soggetto erogatore, il beneficiario è tenuto a richiedere la restituzione delle somme. Nessun rimborso pubblico è dovuto per importi restituiti o recuperabili.
4. L'assunzione del beneficiario durante il corso è comunicata a ULPA e non determina rinuncia obbligatoria, salvo incompatibilità con la frequenza o sopravvenuta inutilità motivatamente accertata.
5. Restano ferme le disposizioni della Legge 31 marzo 2010 n. 73 e successive modifiche e integrazioni in materia di obblighi e condizioni per la fruizione degli ammortizzatori sociali.

Articolo 14

(Cumulo, divieto di doppio finanziamento e obblighi dichiarativi)

1. Il rimborso è cumulabile con contributi, voucher, borse, agevolazioni o riduzioni di prezzo soltanto entro il costo effettivamente rimasto a carico del beneficiario.
2. Il richiedente dichiara in sede di domanda e di liquidazione ogni finanziamento richiesto, concesso o percepito per il medesimo corso.
3. Le riduzioni, rimborsi o restituzioni ottenuti dal soggetto erogatore dopo la liquidazione sono comunicati a ULPA entro quindici giorni e determinano il recupero della quota eccedente.
4. È vietata la cessione del credito al rimborso.

Articolo 15

(Controlli, revoca e recupero)

1. ULPA effettua controlli documentali e, anche a campione, verifica presso il soggetto erogatore l'iscrizione, la frequenza, gli esiti, i pagamenti e l'autenticità delle attestazioni.
2. Il beneficiario conserva la documentazione per cinque anni dalla liquidazione e collabora alle verifiche.
3. L'autorizzazione o il rimborso sono revocati, in tutto o in parte, in caso di:
 - a) mancanza originaria dei requisiti di accesso previsti dall'articolo 3;
 - b) dichiarazioni o documenti falsi, alterati o reticenti;
 - c) doppio finanziamento;
 - d) mancato rispetto delle condizioni di frequenza, mancata partecipazione ingiustificata alla prova finale o inosservanza di ulteriori condizioni espressamente indicate nel provvedimento di autorizzazione;
 - e) difformità sostanziale del corso;



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del giorno 8 luglio 2026

- f) mancata comunicazione di rimborsi del soggetto erogatore;
- g) ostacolo ai controlli.

4. Il provvedimento di revoca determina il recupero delle somme indebitamente percepite secondo la normativa vigente. La revoca è proporzionata alla parte del beneficio interessata dalla violazione quando la finalità pubblica risulti parzialmente conseguita e non vi sia frode.

5. Restano ferme le responsabilità e le sanzioni previste dalla normativa vigente e le eventuali segnalazioni alle autorità competenti.

Articolo 16 (Monitoraggio e rendicontazione)

1. ULPA registra, per ciascuna istanza: la categoria e la sede territoriale del corso; il soggetto erogatore; il profilo del beneficiario; l'eventuale disponibilità di un corso ULPA o di un corso organizzato nel territorio sammarinese sostanzialmente equivalente; le ragioni dell'eventuale autorizzazione di un corso fuori territorio; l'esito del percorso; il costo autorizzato e liquidato; il completamento; la situazione occupazionale successiva, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.

2. Con cadenza semestrale ULPA trasmette alla Commissione per il Lavoro un prospetto aggregato delle domande, autorizzazioni, dinieghi, revoche e risorse utilizzate.

3. La relazione annuale connessa al PAI comprende almeno: tasso di completamento, conseguimento degli esiti, costo medio, categorie finanziate, ripartizione tra corsi organizzati nel territorio sammarinese e corsi organizzati fuori territorio nonché il confronto tra i relativi costi, l'inserimento lavorativo, ove rilevabile.

4. La Commissione valuta periodicamente l'adeguatezza delle categorie, dei tetti e delle priorità e promuove le modifiche necessarie con la procedura prevista per il presente Regolamento.

Articolo 17 (Assenza di riconoscimento automatico di titoli e qualifiche)

1. Il riconoscimento del soggetto erogatore e l'autorizzazione del rimborso producono effetti esclusivamente ai fini del beneficio economico disciplinato dal presente Regolamento.

2. Essi non determinano equipollenza, riconoscimento accademico o professionale, iscrizione ad albi, abilitazione all'esercizio di professioni o attività, attribuzione automatica di profili professionali, livelli o punteggi nelle Liste di Avviamento al Lavoro.

3. Gli effetti del titolo o dell'attestazione sono determinati dalle norme applicabili e dalle autorità competenti. ULPA informa il richiedente delle eventuali verifiche ancora necessarie.

Articolo 18 (Copertura finanziaria, disposizioni transitorie ed entrata in vigore)

1. Gli oneri sono posti a carico del capitolo 2-4-7475 "Spese per formazione professionale Centro Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro", o del capitolo che dovesse sostituirlo, nei limiti degli stanziamenti e degli atti contabili adottati.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER IL LAVORO

SEDUTA del giorno 8 luglio 2026

2. Le autorizzazioni sono rilasciate fino a concorrenza delle risorse disponibili. L'esaurimento delle risorse comporta il diniego o il rinvio delle domande, senza formazione di obbligazioni a carico dello Stato.

3. In deroga all'articolo 6, comma 1, lettera a), limitatamente al requisito dell'autorizzazione anteriore all'avvio, il presente Regolamento si applica altresì alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore e non ancora definite con provvedimento conclusivo, purché:

- a) la richiesta sia stata presentata prima dell'inizio del corso;
- b) il corso non risulti concluso alla data di entrata in vigore del Regolamento;
- c) permangano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 10, commi 4 e 5, del Decreto Delegato 15 luglio 2022 n.105;
- d) la documentazione prodotta consenta di verificare il fabbisogno formativo, le caratteristiche del corso, il soggetto erogatore e il costo e la relativa congruità.

Ai fini del rispetto del carattere preventivo della richiesta, rileva anche la prima comunicazione protocollata dalla quale risultino in modo univoco la volontà dell'interessato di accedere al beneficio e il corso sottoposto alla valutazione dell'Ufficio. ULPA richiede, ove necessario, la regolarizzazione dell'istanza e le sole integrazioni indispensabili alla conclusione dell'istruttoria.

4. L'applicazione del comma 3 non determina alcun diritto automatico al rimborso. Le istanze pendenti sono valutate secondo i criteri del presente Regolamento e nei limiti delle risorse disponibili.

5. Il Regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Alessandro

Partenza: AOO AOO-02, N. Prot. 00073923 del 30/07/2026